



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

ISTITUTO COMPRENSIVO "Giacomo Matteotti"

Via Ottorino Respighi, n° 6 - 04011 Aprilia (Latina) – Tel. 06/9257905 – 06/92730463
www.icmatteottiaprilia.edu.it - Mail: LTIC824009@istruzione.it - Pec: LTIC824009@pec.istruzione.it
C.M. LTIC824009 – C.F. 80006530598 – C.U.U. UFP896

Ai Genitori
Agli Alunni
Ai Docenti
Al sito

Circolare n 49

Oggetto: Precisazione sugli ambiti di protezione INAIL per gli alunni e polizza assicurativa integrativa d'Istituto

In merito alle novità previste D.L. 48/2023 convertito nella L.85/2023 si chiarisce la reale portata dell'estensione degli ambiti di protezione INAIL per gli alunni.

Il recente "Decreto Lavoro" non ha modificato la portata delle tutele infortunistiche, già in vigore dal 1965, ma ha solo esteso gli ambiti di applicazione della copertura INAIL, così strutturate:

- per il periodo di inabilità temporanea assoluta al lavoro nulla è dovuto;
- nel caso in cui alla guarigione clinica venisse riconosciuto un danno permanente tra il 6 e il 15% l'istituto provvede a liquidare il danno biologico. Ciò vuol dire che nel caso di invalidità permanente l'INAIL prevede una franchigia: non viene erogato alcun risarcimento se l'invalidità è inferiore al 6%; in caso di invalidità intermedia (tra il 6% e il 16%), la pensione viene erogata una sola volta. La quasi totalità dei casi di infortunio a scuola presentano un'invalidità inferiore al 6%;
- se il danno è superiore al 15% l'INAIL provvede alla costituzione della rendita nonché al riconoscimento delle eventuali prestazioni integrative spettanti.

In particolare si segnala che nella maggioranza dei casi gli infortuni occorsi nella scuola presentano invalidità inferiore al 6% e la polizza INAIL non è idonea a sostituire le coperture assicurative di cui gli alunni hanno finora usufruito mediante la sottoscrizione di una polizza assicurativa integrativa.

L'aspetto più importante è che il provvedimento di legge non considera una serie di voci di danno alle quali gli studenti sono statisticamente più esposti, ma soprattutto la Responsabilità Civile Terzi per colpa in educando, che deve risarcire i danni prodotti dagli alunni, danni per i quali le famiglie potrebbero essere chiamate civilmente a rispondere in solido. Inoltre, qualsiasi struttura ospitante, quali alberghi, teatri, cinema, ecc. subordinano l'accesso ai locali all'esibizione di una polizza di responsabilità civile da parte della scuola.

Restano inoltre esclusi i rimborsi per le spese mediche in quanto già ricomprese gratuitamente nel Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Allo stesso modo, per gli studenti restano escluse, ad esempio, le diarie da immobilizzazione e/o ricovero, spese odontoiatriche, danno all'occhiale, danno estetico. Ancora, sono esclusi gli infortuni occorsi in occasione di iniziative/progetti/attività

organizzati dalla scuola. Ad oggi la polizza integrativa della scuola ricomprende le spese mediche affrontate sia in ambito pubblico che privato e, all'interno delle tabelle, la percentuale di Invalidità Permanente.

Specifichiamo altresì che tutti i sinistri che non hanno riguardato incidenti gravi e che sono stati finora liquidati nella nostra scuola, con la sola copertura INAIL, non sarebbero stati indennizzati.

Pertanto, la polizza assicurativa integrativa scolastica a pagamento rimane al momento la sola via risarcitoria, nonché l'unico strumento di reale tutela per le famiglie, sia per i danni prodotti dai figli a terzi, sia per i danni dai loro figli subiti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.^{ssa} Giuseppina Rossi

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3, co.2, D.lgs.39/93)